

## Famiglia - matrimonio Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17765 del 21/06/2023 (Rv. 668322 - 01)

Separazione personale dei coniugi - effetti - Immobile acquistato da entrambi i coniugi con denaro di un solo coniuge, in regime di separazione dei beni - Accollo del mutuo in sede di separazione personale - Obbligo dell'altro coniuge, che in costanza di matrimonio non svolgeva attività lavorativa, di rimborsare la metà dei ratei di mutuo versati alla banca - Esclusione - Fondamento.

In caso di acquisto, in regime di separazione dei beni, di un immobile da parte di entrambi i coniugi, il cui prezzo sia pagato in tutto o in parte con provvista presa a mutuo, il coniuge che, in seguito alla separazione personale nel frattempo intervenuta, abbia pagato con denaro proprio le rate di mutuo, non ha diritto di richiedere all'altro coniuge il rimborso della metà delle rate versate periodicamente alla banca, atteso che, in forza di quanto previsto dall'art. 143 c.c., ciascun coniuge contribuisce al sostegno ed al benessere della famiglia in forza delle proprie capacità di lavoro anche casalingo, sicché deve ritenersi che il coniuge che in costanza di matrimonio non svolge attività lavorativa e che acquista congiuntamente con l'altro coniuge, sebbene in regime di separazione dei beni, un immobile pagato interamente da quest'ultimo, abbia contribuito in misura paritaria a tale acquisto con il lavoro svolto per soddisfare i bisogni familiari.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17765 del 21/06/2023 (Rv. 668322 - 01)

Riferimenti normativi: Cod Civ art 0143, Cod Civ art 0192, Cod Civ art 0191